



COMUNE DI AGRIGENTO

ORDINANZA SINDACALE

Registro Generale n. 73	Del 12/08/2025
-------------------------	-------------------

OGGETTO	Orari di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche di qualsiasi gradazione per prevenire situazioni di aggregazioni serale/notturna e il conseguente disturbo della quiete e del riposo, dal giorno 13 agosto 2025 al 27 settembre 2025.
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL SINDACO

PREMESSO che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali di intrattenimento nonché diversi stabilimenti e chioschi nella località balneare di S. Leone, che richiamano un rilevante concentramento di fruitori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati.

PRESO ATTO della contingibile necessità ed urgenza di predisporre una disciplina delle attività e degli orari di chiusura dei predetti pubblici esercizi e luoghi di svago che sia quanto più possibile compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e di ottimale fruizione degli spazi pubblici.

RITENUTO che, occorre, da un lato, favorire l'ordinata esplicazione delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall'altro, assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e il valore della quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse collettivo.

RILEVATO che prevalentemente nelle ore serali e notturne, ricorre l'oggettiva necessità di un adeguato equilibrio tra gli interessi contrapposti di frequentatori e residenti, non solo mediante una ridefinizione degli orari di chiusura dei locali pubblici e della disciplina vigente in materia di impatto acustico, ma anche esortando i gestori a porre la dovuta attenzione sull'ordinata fruizione da parte dell'utenza, degli spazi adiacenti i locali.

CONSIDERATO altresì, che, essendo Agrigento un Comune a prevalente economia turistica, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro ambientale, mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti dalle attività economiche suindicate.

RITENUTO che, sia opportuno e non rinviabile, imporre limiti orari di chiusura dei pubblici esercizi in questione che si adattino alle peculiarità della stagione estiva e alla naturale estensione temporale, rispetto alla stagione invernale, al punto tale da provocare altre negative conseguenze, quali:

- problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall'abuso di sostanze alcoliche, che desta grande allarme sociale, comprovato dagli esiti delle azioni delle forze di polizia che da mesi sono sempre più frequentemente chiamate ad intervenire per la repressione di attività illecite e di disturbo alla quiete pubblica;
- disturbo al riposo e alla quiete degli abitanti residenti nell'area;
- commissione dei comportamenti indecorosi e in contrasto con le regole del vivere civile;
- reiterate violazioni di norme e del Regolamento di Polizia urbana, del regolamento comunale d'igiene ambientale, che determinano intollerabili problemi ambientali e igienici e aggravio dei costi pubblici di pulizia;

RITENUTO che:

provvedimenti di riduzione dell'orario notturno delle attività economiche predette, e una più ferrea disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore, siano utili sia a contenere le azioni di disturbo, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine; misure atte a limitare l'uso di bevande alcoliche e impedire l'abbandono di contenitori di bevande in vetro, siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico della zona, ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto:

- l'abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l'incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo;
- sono stati rilevati casi di uso di bottiglie di vetro come corpi contundenti in occasione di litigi.

VISTI

il D.L. 23.05.2008, n. 92 coordinato con la legge di conversione 24.07.2008 n.125 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica";

l'art.6 della predetta legge "modifica del T.U. di cui al D.lgs. 267/2000 in materia di attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale che ha modificato fra l'altro l'art. 54 del T.U. Ordinamento EE.LL.;

il D.M. di attuazione del comma 4 del citato art.54, come modificato dal D.L. 92/2008 conv. con L.

125/2008, il quale disciplina le modalità di intervento del Sindaco nelle materie della "sicurezza urbana e della incolumità pubblica", definendo gli stessi, rispettivamente un bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale, nonché l'integrità fisica delle persone;

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000;

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata;

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana;

l'art.107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

l'art .4, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

gli artt.3 e 22, comma 1, della L.R. 22 dicembre 1999, n. 28;

la L.R. 1 marzo 1995, n. 18 "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";

il Regolamento comunale per il Commercio su Aree Pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 20 settembre 2005 e s.m.i.;

il Regolamento Acustico Comunale approvato con Del.di C.C. n.88/2009;

la L.R. 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa".

Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.186 del 21.12.2023.

l'ordinanza Sindacale nr 60 del 04.07.2025;

ASSUNTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento,

ORDINA

previo richiamo della superiore narrativa a motivazione

IL DIVIETO dal giorno 13 agosto 2025 al 27 Settembre 2025, la vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie e bicchieri di vetro, da parte degli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di vicinato alimentari, chioschi bar mobili su ruote itineranti, anche dispensate da distributori automatici, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, su tutto il territorio comunale;

IL DIVIETO dal giorno 13 agosto 2025 e fino al 27 Settembre 2025, il consumo e/o l'abbandono in luogo aperto al pubblico, di bevande alcoliche e non alcoliche, comunque acquisite, contenute in bottiglie di vetro o in contenitori realizzati con il medesimo materiale;

IL DIVIETO dal giorno 13 agosto 2025 e fino al 27 Settembre 2025, la vendita per asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 24,00 e fino alla chiusura degli esercizi;

CONSENTIRE dal giorno 13 agosto al 27 Settembre 2025, dopo le ore 24,00 esclusivamente agli esercizi pubblici (ad es. bar e ristoranti), la somministrazione delle bevande alcoliche e superalcoliche per il

consumo immediato all'interno del locale o nello spazio esterno di pertinenza regolarmente avuto in concessione;

ORDINA

dal giorno 13 agosto al 27 settembre 2025 che tutte le tipologie di pubblici esercizi pubblici e di esercizi di vicinato alimentari, chioschi, bar mobili su ruote itineranti, laboratori artigianali di prodotti alimentari (a titolo esclusivamente esemplificativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub, self-service, gelaterie, rosticcerie e similari, ecc....ecc...), osservino i seguenti orari di chiusura:

A. Centro città/ Frazioni e quartieri periferici:

ore 2.00 tutti i giorni, con deroga al limite delle emissioni sonore, alle giornate del venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 1,00 del giorno successivo, con obbligo dalla domenica al giovedì per tutti i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all'esterno dalle ore 24.00, consentendo all'interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

B. San Leone e zone balneari - Villaggio Mose':

ore 2.00 tutti i giorni con deroga al limite delle emissioni sonore, venerdì e sabato e prefestivi fino alle ore 2.00 del giorno successivo, con obbligo dalla domenica al giovedì per tutti i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all'esterno dalle ore 01.00, consentendo all'interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia.

Con tolleranza di 30 minuti per le operazioni necessarie da parte dei titolari, di sgombero e sistemazione locale.

L'Amministrazione, al fine di evitare il determinarsi di situazioni pregiudizievoli per il riposo dei residenti, potrà ridurre l'orario per obiettive esigenze di interesse pubblico.

E' comunque facoltà del Sindaco concedere deroghe al presente provvedimento, soltanto in particolari occasioni o manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico.

Agli esercenti le attività di cui al presente provvedimento e alle annesse attività di intrattenimento e svago, è consentito di protrarre l'orario di chiusura e quello delle emissioni sonore, oltre i limiti prescritti da questa ordinanza nella notte tra il 14 ed il 15 agosto - vigilia di Ferragosto 2025.

Le disposizioni presenti nella proposta di ordinanza hanno efficacia da giorno 13 agosto 2025 fino al 27 settembre 2025;

Obblighi per i titolari dei locali

Fatta salva l'applicazione delle norme del Codice penale, del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, del D.lgs. n.42 del 22/01/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dei regolamenti comunali, nei locali e negli spazi aperti adibiti all'attività di vendita e/o somministrazione di bevande e/o di sostanze alimentari o all'attività di intrattenimento e di spettacolo, è fatto obbligo ai rispettivi titolari e/o responsabili di:

a)Vigilare sia all'interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell'area autorizzata di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti al controllo dell'utenza invitando gli avventori a tenere comportamenti che non disturbino, mediante schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.

L'accertata violazione, in caso di recidiva, fatta salva la responsabilità del gestore in ordine al reato di cui all'art.659 c.p., comporta sempre la revoca della concessione per l'occupazione del suolo pubblico;

b)Vigilare, affinché, i frequentatori dei locali, nell'area esterna autorizzata, di stretta pertinenza dell'esercizio, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell'ambiente, in conseguenza della fruizione del locale, proponendo soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme basilari di rispetto dell'ambiente;

- c) Attuare le prescrizioni normative relative alla somministrazione di alimenti e bevande e di sicurezza dei luoghi di lavoro;
- d) Osservare le disposizioni di legge poste a tutela dei minori di età;
- e) Rispettare rigorosamente i limiti perimetrali dell'area pubblica esterna al locale, regolarmente concessa dal Comune, nonché le condizioni imposte dal titolo concessorio, evitando di invadere la parte di suolo pubblico non autorizzato all'occupazione, con sedie, tavolini, fioriere, pedane, ombrelloni, gazebo e altro;
- f) Assicurare, salvo impedimenti di carattere oggettivo, che dopo l'orario di chiusura dell'esercizio e nei periodi di chiusura per ferie o di chiusura forzata per altri motivi, l'area esterna occupata con tavoli e sedie, venga sgombrata o comunque resa inutilizzabile, avendo cura che le relative operazioni, specie se effettuate in orario serale e notturno, si svolgano in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- g) Pulire e mantenere il decoro dell'area di suolo pubblico e/o privato da parte di tutti gli esercizi di somministrazione (ristoranti, gelaterie, rosticcerie, bar, ecc...);
- h) Non permettere, durante gli spettacoli di intrattenimento musicale, che si svolgono con complessi musicali, di far posizionare gli strumenti oltre lo spazio pubblico autorizzato;
- i) Orientare le casse elettroacustiche verso la direzione del mare per attutire l'espansione del volume dalla parte delle abitazioni;
- j) Gli speaker devono limitare l'intensità vocale dei suoni, in modo da non disturbare il riposo delle persone;
- k) Esporre in modo ben visibile agli avventori, il paragrafo della presente ordinanza che esplicita gli obblighi particolari a loro carico;
- l) Attrezzare l'area di pertinenza del locale, con idonei raccoglitori di rifiuti.

Obblighi per i frequentatori dei locali

Per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la pubblica incolumità, tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell'agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, sono utilizzate esclusivamente come luogo di fruizione, nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili. In particolare è vietato:

- a) gettare o abbandonare per terra carta e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l'incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
- b) imbrattare, con disegni, scritte e simili, i muri degli edifici di culto e i monumenti storico artistici nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati, ecc...;
- c) tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all'uso di alcol, come alterchi, schiamazzi, molestie che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
- d) bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
- e) consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
- f) assembrarsi dinanzi gli ingressi delle residenze private e /o delle locande e bed&breakfast, ostacolando il passaggio a chi vi abita o dimora in modo agevole ed in piena sicurezza;
- g) sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto agli angoli delle strade, oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
- h) sostare la propria auto e/o motoveicolo, in strade e piazze ove vige il divieto, tale da provocare intralcio alla circolazione e alla sicurezza stradale, oltre ad arrecare notevoli disagi ai residenti della zona per la ricerca di un parcheggio;
- i) emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o motoveicoli, oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della quiete e del riposo delle persone.

DISPONE

che i trasgressori di quanto previsto della presente ordinanza, siano puniti mediante l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro da 25,00 a 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del DLgs n. 267/00.

Nei casi di reiterata inosservanza delle prescrizioni della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 comma 1 del DL 20 febbraio 2017 n. 14, convertito con modificazioni, dalla Legge 18 aprile 2017 n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689: su segnalazione dell'Ufficio accertatore, potrà essere disposta l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 100 del RD 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

al Corpo di Polizia Locale e a tutte le Forze dell'Ordine, di far rispettare il presente provvedimento;

che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito istituzionale (home page) del Comune di Agrigento, assicurandone piena ed ampia diffusione anche mediante mass media locali e social network;

la pubblicazione come per legge;

avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all'Albo pretorio comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con la pubblicazione all'Albo pretorio on line di questo Comune.

IL SINDACO

Dott. Francesco Micciché



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa)

